

CONSORZIO di Cooperative Sociali MATRIX

- Consorzio Stabile -

REGOLAMENTO

Titolo I

Ammissione al Consorzio

Articolo 1 - Requisiti di ordine generale

- 1.1 L'ammissione e la partecipazione in Matrix Cooperativa Sociale - Consorzio Stabile (il 'Consorzio', nel prosieguo) è subordinata alla persistente titolarità dei requisiti di ordine generale richiesti agli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, secondo quanto previsto dal nuovo codice degli appalti (D. Lgs 50/2016).
- 1.2 I soci si impegnano a fornire al Consorzio tutti i dati relativi alla propria impresa su semplice richiesta, anche verbale, e ne autorizzano l'uso e la diffusione per gli scopi sociali, nonché per quant'altro consentito dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e privacy.

Articolo 2 - Domanda di ammissione

2.1 Le imprese che intendano aderire al Consorzio dovranno far pervenire, presso la sede sociale, domanda di ammissione redatta utilizzando il modello previsto dal presente Regolamento (allegato 1 Domanda), corredata dai seguenti documenti:

- a. copia dell'Atto costitutivo e dello statuto vigente dell'impresa;
- b. copia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.;
- c. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d. copia dei certificati di qualità aziendale;
- e. certificato fallimentare con verifica ai cinque anni precedenti la domanda di ammissione;
- f. copia dei bilanci di esercizio relativi ai tre anni precedenti la domanda di ammissione, comprensivi di nota di deposito;
- g. elenco dei contratti eseguiti nei cinque anni precedenti la domanda di ammissione;
- h. copia dei modelli unici dell'impresa relativi ai tre anni precedenti la domanda di ammissione;
- i. copia dei modelli unici dei soci dell'impresa relativi ai tre anni precedenti la domanda di ammissione;
- j. copia del documento di valutazione dei rischi ('D.V.R.') previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- k. copia degli atti di nomina delle figure preposte alle mansioni di sicurezza aziendale (RSPP, RLS, addetti alla gestione delle emergenze ed al primo soccorso), ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nonché degli attestati di frequentazione ai previsti corsi di aggiornamento;
- l. regolarità contributiva e fiscale.
- m. Certificato/attestazione di avvenuta revisione con copia dei verbali delle operazioni di revisione relative agli ultimi 5 anni
- n. Copia del regolamento interno della Cooperativa;
- o. Copia autentica della deliberazione del competente organo sociale con la quale viene approvata la partecipazione della società o ente al Consorzio, l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni in ogni loro parte, l'ammontare della quota sociale che il richiedente intende sottoscrivere e versare che dovrà essere non inferiore ad euro 5.000,00 salvo variazioni deliberate dal Consorzio.

Articolo 3 – Ammissione

3.1 L'Organo amministrativo provvederà alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'impresa candidata, nonché al vaglio di eventuali ragioni, anche di opportunità, che ostino all'ammissione della stessa al Consorzio.

3.2 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 dello statuto sociale e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate all'art. 8, (*ART. 8 È fatto divieto alle associate di iscriversi contemporaneamente in altre cooperative o consorzi che perseguono identici scopi ed esplicano una attività concorrente senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.*) delibera sulla domanda entro quattro mesi dalla sua presentazione. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla medesima a mezzo di lettera raccomandata o PEC e diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 17 (*ART. 17 Le quote sottoscritte dovranno essere versate per almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscrizione, per il restante a*

richiesta dell'organo amministrativo e comunque non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione). Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati saldati detti versamenti, la delibera diventa inefficace..

3.3 Entro 30 giorni dalla ricezione della determina di ammissione, l'impresa dovrà consegnare al Consorzio:

- a. copia autentica della deliberazione assembleare che ratifichi ammissione ed impegni l'impresa ad operare congiuntamente con il Consorzio nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, nel pieno rispetto dello Statuto e del presente Regolamento consortile, nonché delle determinazioni dell'Organo amministrativo di Consorzio Matrix.
- b. copia dello Statuto e del presente Regolamento consortile e degli altri regolamenti, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, per accettazione ed adesione.

3.4 La qualità di impresa consorziata (il 'Consorziato', nel prosieguo), è assunta con la sottoscrizione ed il versamento di una quota di capitale sociale per un valore nominale di almeno Euro 5.000,00.

Titolo II

Acquisizione delle commesse

Articolo 4 - Partecipazione alle gare d'appalto

4.1 Il Consorzio partecipa alle gare per l'affidamento delle concessioni e degli appalti di servizi, forniture, nonché affidamenti, in nome proprio, e per conto dell'universalità dei Consorziati, di singoli Consorziati o gruppi di Consorziati, nei limiti del proprio oggetto sociale.

Articolo 5 - Selezione e designazione dei Consorziati

5.1 L'indicazione o designazione dei Consorziati esecutori in sede di gara, ove necessario, avverrà in attuazione delle linee strategiche approvate dall'Organo amministrativo e nel rispetto dei seguenti criteri di base:

- a. precedenza ai Consorziati che abbiano espresso il proprio interesse per la concessione o l'appalto e abbiano contribuito alla progettazione dell'attività;
- b. precedenza ai Consorziati con sede e/o struttura operativa nella provincia o nella regione ove dovrà eseguirsi la concessione o l'appalto;
- c. precedenza ai Consorziati con maggior capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, avuto riguardo alla natura della prestazione e alle specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire.

5.2 I citati criteri hanno carattere meramente indicativo, comunque competendo all'insindacabile giudizio dell'Organo amministrativo la scelta del Consorziato da indicare in sede di gara, attesa la complessità della valutazione da compiere e l'esigenza di tutelare il Consorzio.

5.3 Ciascun Consorziato potrà chiedere al Consorzio di partecipare a singole procedure per l'affidamento di concessioni o appalti di lavori, forniture e servizi inviando apposita comunicazione all'attenzione della direzione.

5.4 La richiesta di partecipazione a singole gare dovrà pervenire al Consorzio almeno 15 giorni prima del termine di presentazione delle offerte al Committente, onde valutarne la fattibilità tecnica e la convenienza economica.

5.5 La richiesta di partecipazione a singole gare non sarà vincolante per il Consorzio e l'Organo amministrativo potrà rifiutare di procedervi qualora, a suo insindacabile giudizio:

- a. ritenga non conveniente la partecipazione;
- b. ritenga l'offerta tecnico-economica proposta dal Consorziato non adeguata;
- c. ritenga il Consorziato richiedente non in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionali, oppure economico-finanziarie, in relazione alle prestazioni da eseguire.

5.6 Il Consorzio sarà comunque libero di partecipare a gare segnalate o chieste da singoli Consorziati, formulando offerta autonoma, salvo che partecipi indicando quale esecutore il Consorziato proponente.

5.7 Nel caso in cui più Consorziati siano interessati a partecipare alla medesima gara, e non fosse possibile raggiungere un accordo circa una loro indicazione congiunta, la scelta del Consorziato da indicare competerà all'esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Organo amministrativo.

5.8 il Consorzio potrà sempre indicare più Consorziati quali imprese esecutrici, ripartendo fra gli stessi i lavori, i servizi o le forniture da eseguire, in relazione alle caratteristiche tecniche delle concessioni o degli appalti da acquisire.

Titolo III

Esecuzione delle concessioni o degli appalti

Art. 6 - Modalità di esecuzione

6.1 Le Concessioni e gli appalti acquisiti dal Consorzio potranno essere eseguiti con la struttura consortile, oppure mediante assegnazione della loro esecuzione ad uno o più Consorziati (di seguito Assegnazione).

6.2 L'Assegnazione ai Consorziati ha per oggetto l'esecuzione delle opere e delle prestazioni disciplinate dal contratto stipulato dal Consorzio con il Committente e dai relativi allegati, nei termini ed alle condizioni ivi previste, altresì integrate dalle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento, nonché dalle determinazioni dell'Organo amministrativo di Matrix.

6.3 L'Assegnazione avverrà con preferenza in favore dei Consorziati indicati in sede di gara o offerta.

Articolo 7 - Assegnazione al Consorziati

7.1 In caso di aggiudicazione della concessione o dell'appalto, anche parziale, l'indicazione in sede di gara non comporta Assegnazione al Consorziato.

7.2 La misura del contributo consortile dovuto per l'esecuzione dell'appalto aggiudicato e le modalità di esecuzione dello stesso sono determinate dall'Organo amministrativo con dedicata lettera di assegnazione lavori.

7.3 La mancata sottoscrizione, per accettazione, della lettera/comunicazione di assegnazione lavori entro 10 giorni dalla sua ricezione da parte del Consorziato comporterà rifiuto del Consorziato all'Assegnazione, con libertà del Consorzio di procedere all'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato in proprio, oppure di proporre la sua Assegnazione ad altro Consorziato.

7.4 Successivamente all'accettazione della lettera di assegnazione da parte del Consorziato, l'Organo amministrativo provvederà ad assegnare l'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato al Consorziato.

7.5 Qualora il Consorziato non accetti l'Assegnazione di una concessione o di un appalto aggiudicato in conseguenza di una sua domanda di partecipazione alla gara, ai sensi del precedente art. 5.3, tale Consorziato sarà obbligato a rifondere al Consorzio tutte le spese sostenute per la relativa partecipazione ed aggiudicazione, oltre al maggior danno sopportato da Matrix.

Articolo 8 - Obblighi del Consorziato assegnatario

8.1 Accettando l'assegnazione della commessa, il Consorziato si obbliga a:

a. agire nel pieno rispetto dello Statuto consortile e del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni contenute nella lettera o nella determina di Assegnazione e di quelle successive dell'Organo amministrativo;

b. eseguire il capitolato speciale ed il contratto disciplinante la concessione o l'appalto aggiudicato, nonché i relativi allegati e le successive varianti, mediante la propria organizzazione d'impresa, approntando e mantenendo le idonee strutture ed i mezzi, anche finanziari, necessari per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, rispettando i termini di esecuzione;

c. eseguire il capitolato speciale ed il contratto disciplinante la concessione o l'appalto aggiudicato, nonché i relativi allegati e le successive varianti, a perfetta regola d'arte, con la perizia, l'attenzione e la prudenza tipiche degli incarichi specialistici, secondo i migliori standard qualitativi applicabili;

d. adempiere alle direttive impartite dall'Ufficio di direzione lavori e dal responsabile unico del procedimento nominati dal Committente, nonché dall'Ufficio tecnico del Consorzio;

e. comunicare l'inizio dell'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato agli enti previdenziali ed assicurativi competenti, nel rispetto degli termini di legge applicabili;

f. rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008;

g. consegnare al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori, tutti i documenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008, quali, a titolo esemplificativo, copia del Piano Operativo di Sicurezza, provvisto di Valutazione dei Rischi, nonché copia delle nomine delle figure preposte alle mansioni di sicurezza in cantiere, con la specifica indicazione dei recapiti di costoro e copia degli attestati comprovanti il possesso dei requisiti necessari;

h. predisporre il Piano Operativo di Sicurezza secondo le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e tutti gli elaborati tecnici predisposti dal Committente;

i. comunicare immediatamente al Consorzio qualsivoglia variazione intervenuta in materia di attuazione delle prescrizioni per la sicurezza sul lavoro, ivi compresa l'eventuale sostituzione dei soggetti responsabili o incaricati dei controlli;

j. adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché nel rispetto dei contratti di lavoro, anche collettivi, assumendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri economici e le responsabilità relative;

k. adempiere tempestivamente agli obblighi contributivi, affinché il proprio documento unico di regolarità contributiva ('DURC') risulti sempre positivo;

l. rispettare la vigente disciplina antimafia in materia di lavori pubblici, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nella legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.lgs.50/2016;

m. consegnare al Consorzio prova del tempestivo adempimento dei predetti obblighi previdenziali, retributivi, contributivi entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte del Committente o del medesimo Consorzio;

n. consegnare al Consorzio o al Committente tutti i documenti attestanti il rispetto della vigente normativa antimafia, a semplice richiesta, nei tempi di legge;

o. non subappaltare o concedere a cottimo i lavori ricevuti in assegnazione, salvo espressa autorizzazione scritta da parte dell'Organo amministrativo del Consorzio e della Stazione Appaltante, che, comunque, potrà essere chiesta esclusivamente dall'Organo amministrativo del Consorzio;

p. consegnare al Consorzio copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, noleggiatori e cottimisti autorizzati;

q. consentire al Consorzio, ed ai suoi preposti qualsiasi, controllo di carattere tecnico ed amministrativo relativo all'esecuzione della concessione o dell'appalto assegnato;

r. informare tempestivamente il Consorzio di qualsiasi difficoltà tecnica che possa ritardare o pregiudicare l'esatta esecuzione della concessione o dell'appalto assegnato, creando potenziale conflitto con il Committente;

s. non interferire nei rapporti tra Committente e Consorzio, riconoscendo che parte formale e sostanziale del contratto è esclusivamente il Consorzio, al quale compete, in via esclusiva, l'assunzione e la comunicazione di ogni determinazione negoziale nei confronti del Committente, nonché la risoluzione di ogni eventuale questione o criticità.

8.2 Qualora il Consorzio risulti aggiudicatario della concessione, o dell'appalto, per aver partecipato ad un raggruppamento temporaneo d'impresе, il Consorzio sarà assegnatario della quota di esecuzione spettante al Consorzio, altresì obbligandosi ad assumere le ulteriori quote di esecuzione che il Consorzio sia tenuto ad eseguire a causa del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale, nonché della liquidazione volontaria oppure della cessazione di attività riguardante una delle altre imprese raggruppate.

8.3 In caso di pluralità di esecutori, i Consorziati, dopo l'Assegnazione della concessione o dell'appalto aggiudicato, potranno costituire una società, anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, degli stessi, a condizione che tale opzione non sia vietata dalle norme vigenti o da quelle regolanti la concessione o l'appalto.

8.4 La predetta società subentrerà, previa autorizzazione del Consorzio, nell'esecuzione totale o parziale della concessione o dell'appalto aggiudicato, ferma restando la responsabilità solidale dei Consorziati assegnatari nei confronti del Consorzio, nonché del Committente, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento.

Articolo 9 - Responsabile della commessa per il Consorzio

9.1 Fermo il ruolo e la vigilanza che compete ai direttori tecnici del Consorzio, questo potrà nominare un proprio Responsabile di commessa, al quale conferire i poteri stimati utili o necessari, anche mediante dedicata procura con rappresentanza, per:

- a. sovrintendere l'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato;
- b. intrattenere rapporti con il Committente;
- c. intrattenere rapporti con il Consorziato assegnatario;
- d. verificare la contabilità di commessa e i risultati progettuali.

Articolo 10 - Direttore dei lavori per il Consorziato

10.1 Il Consorziato assegnatario dovrà nominare un Responsabile Operativo al quale affidare la direzione tecnica per l'esecuzione della concessione o dell'appalto.

10.2 Il Responsabile Operativo incaricato dal Consorziato assegnatario dovrà possedere i titoli di studio e professionali adeguati alla natura della concessione o dell'appalto.

10.3 Il nominativo del Responsabile Operativo dovrà essere comunicato al Consorzio, per iscritto.

10.4 Il Responsabile Operativo dovrà:

- a. collaborare, sotto la propria responsabilità, alla puntuale e sollecita redazione della contabilità di commessa e/o delle relazioni progettuali, nonché alla sua tempestiva trasmissione al Consorzio;
- b. inviare tempestivamente al Consorzio qualsivoglia documento inerente la gestione della concessione o dell'appalto aggiudicato;
- c. adempiere a qualsiasi prescrizione del Responsabile di commessa, fornendo allo stesso piena collaborazione per ogni questione inerente la corretta esecuzione dell'appalto, nonché copia di qualsivoglia documento che gli sia richiesto;
- d. informare tempestivamente il Responsabile di commessa di qualsiasi circostanza rilevante ai fini dell'esecuzione della concessione o dell'appalto.
- e. intervenire nell'organizzazione delle attività necessarie all'esecuzione della concessione o dell'appalto, garantendo il loro esatto adempimento per conto del Consorziato assegnatario.

10.5 In caso di sostituzione del Direttore tecnico, il Consorziato assegnatario dovrà dare tempestiva comunicazione al Consorzio.

Articolo 11 - Responsabilità dei Consorziati assegnatari

11.1 Accettando l'Assegnazione, il Consorziato dichiara e garantisce di possedere la solidità economica e le risorse finanziarie per l'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato, perdo assumendo l'obbligo di eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nei termini contrattuali previsti, oppure di svolgere correttamente e con regolarità i servizi oggetto di contratto, pur nell'ipotesi di ritardati o mancati pagamenti da parte del Committente, senza nulla pretendere dal Consorzio al riguardo, con espressa esclusione della facoltà di poter sospendere le proprie prestazioni senza il preventivo consenso scritto del Consorzio.

11.2 Accettando l'Assegnazione, il Consorziato dichiara e garantisce di disporre delle competenze e dei mezzi tecnici necessari e sufficienti per l'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei migliori standard qualitativi applicabili.

11.3 A norma dello Statuto, nonché del presente Regolamento, il Consorziato assume, all'atto dell'Assegnazione, sia la responsabilità economica della concessione o dell'appalto aggiudicato, sia ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione degli stessi, conformemente alla disciplina contrattuale pattuita con il Committente, essendo esso l'esclusivo responsabile della loro corretta esecuzione, nonché per eventuali difformità, vizi e difetti del servizio realizzato, anche ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 cod. civ., oppure dei servizi resi, manlevando espressamente il Consorzio da qualsiasi pretesa del Committente al riguardo.

11.4 Accettando l'Assegnazione, il Consorziato si obbliga a tenere indenne e manlevare il Consorzio qualora questo sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, per inadempienze nei confronti del Committente o terzi, derivanti dall'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato;

11.5 Accettando l'assegnazione, il Consorziato si obbliga a tenere indenne e manlevare il Consorzio qualora questo sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per pretese, anche risarcitorie, del Committente o di terzi, derivanti dall'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato, nonché ad essi comunque connesse.

11.6 Qualora il Consorzio risulti aggiudicatario della concessione o dell'appalto per aver partecipato ad un raggruppamento temporaneo d'impresе, il Consorziato assegnatario dell'esecuzione corrispondente alla quota di spettanza del Consorzio assume in proprio ogni responsabilità nei confronti del Committente e nei confronti delle altre imprese raggruppate, manlevando espressamente il Consorzio da qualsivoglia loro pretesa o costo riveniente dalla partecipazione al raggruppamento oppure alla consortile eventualmente costituita per l'esecuzione dell'appalto;

11.7 Nel caso in cui l'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato sia affidata a più Consorziati, questi saranno congiuntamente e solidalmente responsabili nei confronti del Consorzio e verso terzi, anche se riuniti in forme societarie.

11.8 Il Consorziato assegnatario e altresì tenuto a rimborsare al Consorzio i costi e le spese, anche legali, sostenuti in ragione di controversie penali, civili ed amministrative da questo promosse o coltivate in dipendenza dell'attività di assunzione o esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato, fermo il fatto che compete all'Organo amministrativo la scelta dei legali ai quali affidare la rappresentanza e la difesa del Consorzio.

Articolo 12 - Assicurazioni

12.1 Il Consorziato provvederà a stipulare, con primaria compagnia nazionale, polizza di assicurazione per responsabilità civile, avente ad oggetto i danni che dovessero derivare ai propri dipendenti, o a terzi, in ragione dell'esecuzione della concessione o dell'appalto assegnato, anche per la custodia interinale di luoghi o cose.

12.2 Tale polizza dovrà decorrere dalla data di Assegnazione ed essere rinnovata sino al termine della Commessa, con onere economico ad integrale carico del Consorziato.

12.3 Resteranno ad integrale carico del Consorziato assegnatario anche i costi ed i premi delle cauzioni, delle polizze per responsabilità civile e delle fidejussioni che il disciplinare di gara, il contratto, la normativa pubblicistica in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, oppure il Committente, dovessero chiedere di stipulare al Consorzio per l'esecuzione di singole concessioni o appalti aggiudicati.

12.4 Il Consorziato assegnatario è tenuto ad obbligarsi in solido con il Consorzio in sede di stipulazione delle garanzie previste dal precedente art. 12.3.

12.5 Il Consorziato assegnatario è comunque tenuto a restituire al Consorzio costi da questo sostenuti per la stipulazione ed il mantenimento delle garanzie di cui al precedente art. 12.3, anche qualora non si sia coobbligato nei confronti del garante, per qualsivoglia motivo, dovendo in ogni caso tenere indenne e manlevare il Consorzio da qualsiasi pretesa proveniente dal Garante, sia per il pagamento dei premi, sia a titolo di surrogazione o rivalsa in ipotesi di escussione.

Titolo IV

Contributi consortili e pagamenti

Art. 13 - Patrimonio del Consorzio.

13.2 Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal capitale sociale;
- b. dalle riserve sia legali che straordinarie;
- c. dai contributi eventualmente versati dai soci e destinati a riserva;
- d. dalle riserve di capitale sociale non restituito ai soci.

Art. 14 - Contributo di Assegnazione e depositi cauzionali

14.1 Per ogni concessione o appalto assegnato, il Consorzio ha diritto di ricevere dal Consorziato un Contributo di assegnazione.

14.2 Il Contributo di assegnazione sarà pari ad una quota percentuale del corrispettivo lordo della concessione o dell'appalto assegnato, comprensivo di eventuali perizie di variante, atti aggiuntivi o revisioni prezzi, nonché di ogni altro importo comunque fatturato al Committente.

14.3 Il Contributo di assegnazione sarà altresì dovuto dal Consorziato per ogni ulteriore affidamento diretto o stipulazione, anche all'esito di procedura negoziata, che dovesse intervenire fra il Committente ed il Consorzio, oppure direttamente con il Consorziato, in ragione o connessione con la concessione o l'appalto assegnato.

14.4 La misura percentuale del Contributo di assegnazione sarà di volta in volta determinata dall'Organo amministrativo e comunicato al Consorziato nella lettera di assegnazione di cui al precedente art. 7.2.

14.5 Il Contributo di assegnazione sarà corrisposto mediante trattenuta di una pari percentuale su ogni somma che il consorzio corrisponderà al Consorziato a titolo di acconto, anche parziale, oppure di saldo finale del corrispettivo della concessione o dell'appalto assegnato, che il Consorziato autorizza sin da ora, con espressa imputazione al conto economico del Consorzio.

14.6 Il Consorzio, con provvedimento dell'organo amministrativo, potrà prevedere una trattenuta sui lavori eseguiti dal singolo consorziato per costituire un accantonamento nominativo finalizzato alla costituzione di un deposito cauzionale di ciascun consorziato verso il consorzio a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente regolamento e in attuazione delle altre delibere e decisioni societarie.

Articolo 15 - Rimborso spese generali.

15.1 Sono ad integrale carico dei Consorziati i costi:

- a. sostenuti per il conseguimento, l'adeguamento ed il mantenimento dei sistemi di certificazione qualità, controllo e sicurezza sul lavoro necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.
- b. delle polizze e delle assicurazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, con particolare riguardo alle attività svolte nell'ambito delle concessioni e degli appalti pubblici.
- c. sostenuti per le attività di promozione ed istituzionali.

Art. 16 - Rimborsi spese conseguenti all'Assegnazione

16.1 Il Consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio ogni costo da questo sostenuto direttamente o tramite fornitori e professionisti esterni per la partecipazione alle prequalifiche ed alle gare, nonché per l'aggiudicazione delle concessioni o degli appalti a lui assegnati, fra i quali, a titolo esemplificativo:

- a. il costo della cauzione provvisoria;
- b. il costo del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, le spese sostenute per l'acquisizione di copia degli elaborati di gara; le spese sostenute per i necessari sopralluoghi;

- e. le spese sostenute per lo studio preliminare di opportunità;
- f. le spese per la predisposizione dell'offerta tecnico-economica;
- g. le spese per il deposito dell'offerta tecnico-economica;
- h. le spese di trasferta sostenute dal Consorzio per attività legate alla partecipazione alla gara;
- i. le spese contrattuali e di registrazione.

16.2 Il Consorzio è tenuto a rimborsare al Consorzio i predetti costi, anche in ipotesi di mancata aggiudicazione, qualora la partecipazione alla prequalifica oppure alla gara sia avvenuta su richiesta del Consorzio, ai sensi del precedente art. 5.3.

16.3 Il Consorzio assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio ogni costo da questo sostenuto per ottenere o consolidare, anche in via giudiziale, l'aggiudicazione delle concessioni o degli appalti a lui assegnati, incluse le spese di progetto e legali perdo sopportate.

16.4 Il Consorzio assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio ogni costo necessario per l'esecuzione ed il positivo svolgimento delle concessioni o degli appalti a lui assegnati, fra i quali, a titolo esemplificativo:

- a. le spese di progettazione;
- b. le spese per la predisposizione dei documenti relativi agli appalti da eseguire;
- c. le spese relative agli atti amministrativi che saranno richiesti dalla particolare natura dell'appalto;
- d. le spese per la stipulazione delle assicurazioni chieste dal Committente;
- e. le spese per consulenze tecniche sostenute dal Consorzio in favore del Consorzio assegnatario;
- f. le spese per consulenze legali sostenute dal Consorzio in conseguenza dell'appalto, nonché le spese per eventuali controversie legali derivanti dallo stesso, oppure ad esso connesse;
- g. le spese di trasferta sostenute dal Consorzio per attività legate all'esecuzione dei lavori;
- h. le spese di collaudo;
- i. le spese che il Consorzio dovesse comunque sostenere o subire anche dopo la conclusione dell'appalto.

16.5 Il Consorzio assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio il costo delle cauzioni, polizze ed assicurazioni necessarie all'esecuzione delle concessioni o degli appalti a lui assegnati.

16.6 Il Consorzio assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio il costo degli interventi necessari, anche in autotutela, qualora il Consorzio ometta il tempestivo adempimento di un ordine del Committente o di suoi preposti, oppure che si rendano comunque indispensabili onde evitare l'applicazione di penali da ritardo, la riduzione del prezzo dell'appalto, per difformità e vizi, oppure la risoluzione del contratto.

16.7 Il Consorzio assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio il costo dei servizi tecnici e di consulenza, anche legali, nonché di ogni attività di assistenza resa per l'esecuzione delle concessioni o degli appalti a lui assegnati.

16.8 Qualora l'Assegnazione avvenga in favore di due o più Consorziati, costoro saranno obbligati al rimborso delle predette spese in solido fra loro, anche se l'Assegnazione è avvenuta in tempi diversi.

Articolo 17 - Liquidazione delle prestazioni oggetto d'appalto

17.1 Il valore dei servizi eseguiti o dei servizi resi dal Consorzio è liquidato sulla base della contabilità ufficiale del Committente, non potendo pretendere il Consorzio null'altro che quanto risultante dagli stati d'avanzamento dei servizi e dai certificati di pagamento redatti e sottoscritti dall'Ufficio di direzione lavori del Committente, nonché firmati dal Responsabile unico del procedimento.

17.2 Le riserve, come ogni altra attività negoziale con il Committente, sono di esclusiva titolarità del Consorzio, sicché compete all'insindacabile giudizio dell'Organo amministrativo ogni decisione in ordine alla loro iscrizione, cura, anche in sede contenziosa, oppure rinuncia o transazione.

Art. 18 - Pagamenti ai Consorziati

18.1 Il pagamento delle prestazioni rese dai Consorziati negli appalti loro assegnati saranno effettuati dal Consorzio nella misura liquidata nel relativo certificato di pagamento, redatto e sottoscritto dall'Ufficio di direzione del Committente, nonché dal Responsabile unico del procedimento, detratte le somme compensate come previsto dal presente regolamento e dai provvedimenti di attuazione dello stesso ai sensi del successivo art. 20.

18.2 Oltre alle compensazioni previste dal successive art. 20, il Consorzio effettuerà una trattenuta pari al 10% delle somme liquidate nell'ultimo certificato di pagamento emesso dal Committente e, comunque, un importo non inferiore al 10% del SAL minimo previsto nel contratto d'appalto, a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni eseguite nel singolo appalto assegnato.

18.3 Qualsivoglia somma corrisposta dal Consorzio al Consorziato sino al positivo esito del Collaudo finale costituisce mero acconto sul corrispettivo e non comporta accettazione delle prestazioni da parte di Matrix, oppure rinuncia alle garanzie legali e convenzionali dovute dal Consorziato.

Art. 19 - Anticipazioni

19.1 L'Organo Amministrativo potrà effettuare anticipazioni finanziarie nei confronti dei singoli Consorziati che ne facciano richiesta, utilizzando le linee di credito del Consorzio, purché le somme erogate siano impiegate per l'esecuzione dell'appalto assegnato o, comunque, per l'attuazione dell'oggetto sociale.

19.2 I costi e gli oneri, anche finanziari, sostenuti dal Consorzio per erogare la richiesta anticipazione resteranno ad esclusivo carico del Consorziato, che li rimborserà al momento della restituzione delle somme ricevute.

19.3 La restituzione delle somme anticipate al Consorziato avverrà all'incasso del primo pagamento e successivamente all'erogazione delle somme, anche mediante la compensazione di cui al successivo art. 20, oppure con le diverse modalità pattuite fra le parti.

19.4 E facoltà del Consorzio ottenere la restituzione delle somme erogate anche mediante compensazione con quanta dovuto al Consorziato per qualsivoglia sua prestazione, comunque resa.

Art. 20 - Compensazioni

20.1 I reciproci crediti e debiti intercorrenti tra Consorzio e Consorziato sono regolati mediante un rapporto di conto corrente improprio, con liquidazione periodica all'emissione di ogni certificato di pagamento.

20.2 Al momento dell'emissione di ogni certificato di pagamento, il Consorzio provvederà a chiudere il conto con il singolo Consorziato, compensando il proprio debito, con:

- a. il credito del Consorzio riveniente dal Contributo di assegnazione;
- b. i crediti del Consorzio per rimborso delle spese generali;
- c. i crediti del Consorzio per rimborso spese conseguenti all'Assegnazione;
- d. i crediti del Consorzio rivenienti dall'erogazione di anticipazioni finanziarie in favore del Consorziato;
- e. ogni altro credito del Consorzio nei confronti del Consorziato, comunque titolato, anche se riveniente dall'Assegnazione di altro appalto.

20.3 Si intendono accettate dal Consorziato le compensazioni di somme non contestate sino alla data di chiusura periodica del rapporto di conto corrente improprio, con espressa rinuncia a qualsivoglia ripetizione o pretesa oltre detta chiusura.

Art. 21 - Termini di pagamento

21.1 Il pagamento del saldo risultante dalla chiusura periodica del conto e le compensazioni previste dal precedente art. 20 dovranno essere effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di incasso del corrispondente importo, per valuta, da parte della Stazione Appaltante, oppure in quello diverso indicato nella Determina di assegnazione.

21.2 Costituiscono condizioni cumulative di esigibilità di tali crediti di ogni Consorziato nei confronti del Consorzio:

- a. la consegna al Consorzio di DURC attestante la regolarità contributiva del Consorziato, alla data di sottoscrizione dell'ultimo certificato di pagamento emesso dal Committente per l'appalto assegnato;
 - b. la consegna al Consorzio dell'elenco nominativo dei lavoratori impiegati dal Consorziato per l'esecuzione dell'appalto assegnato e di copia delle buste paga, quietanzate da costoro, sino alla data di sottoscrizione dell'ultimo certificato di pagamento emesso dal Committente l'appalto assegnato;
- 21.3 Qualora il Consorzio provveda a pagare il Consorziato, anche parzialmente, pur in difetto delle condizioni di esigibilità prescritte dal presente regolamento, onde consentire la corretta prosecuzione dell'appalto, il Consorziato dovrà consegnare al Consorzio tutti i documenti ivi indicati prima dei successivi pagamenti. In difetto il Consorzio potrà sospendere ogni e qualsivoglia pagamento comunque dovuto al Consorziato sino alla ricezione di tali carte.
- 21.4 Le trattenute a garanzia previste dal precedente art. 18.2 saranno svincolate e corrisposte al Consorziato alla positiva approvazione del collaudo finale e degli atti amministrativi consequenziali.

Art. 22 - Cessione del credito

- 22.1 La cessione dei crediti dei Consorziati è vietata salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del dell'Organo amministrativo, nei limiti previsti dal codice degli appalti.
- 22.2 In difetto di detta autorizzazione, il Consorzio ecciperà al cessionario il predetto divieto.
- 22.3 Saranno comunque opponibili al Cessionario tutte le eccezioni che il Consorzio ha nei confronti del Consorziato cedente, essendo i crediti di quest'ultimo comunque futuri o in acconto.

Titolo V

Art. 23 - Revoca dell'Assegnazione

- 23.1 Costituisce giusta causa di revoca dell'Assegnazione:
- a. l'inadempimento del Consorziato a ciascuna obbligazione prevista dal presente regolamento;
 - b. qualsivoglia ritardo del Consorziato nell'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato;
 - c. il mancato rispetto dei programmi e dei tempi contrattuali da Parte del Consorziato;
 - d. la realizzazione da parte del Consorziato di servizi o forniture viziate o anche solo parzialmente difformi;
 - e. la mancata esecuzione, da parte del Consorziato delle direttive e prescrizioni impartite dai preposti del Committente, nonché dall'Organo amministrativo o dai tecnici preposti dal Consorzio alla direzione dell'appalto;
 - f. la mancata regolarità contributiva del Consorziato;
 - g. il mancato tempestivo rinnovo della propria attestazione di qualità se posseduta precedentemente da parte del Consorziato;
 - h. la perdita, da parte del Consorziato, dei requisiti generali per l'assunzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - i. l'ingiustificato abbandono della commessa o dei luoghi di esecuzione della concessione o dell'appalto;
 - j. la cessione non autorizzata di crediti rivenienti dall'Assegnazione;
 - k. il mancato pagamento dei contributi consortili;
- I. ogni condotta del Consorziato che possa comunque arrecare danno materiale, morale o all'immagine del Consorzio;
- m. l'essere stato sospeso dall'attività consortile;
 - n. il recesso, la decadenza o l'esclusione del Consorziato dal Consorzio.
- 23.2 La revoca dell'Assegnazione è altresì possibile per mutuo consenso.

Articolo 24 - Modalità di revoca dell'Assegnazione

24.1 Qualora il Consorziato non rimuova la causa di giusta revoca dell'Assegnazione, entro 15 giorni dalla contestazione scritta da parte dell'Organo amministrativo, oppure nel diverso termine da questi assegnato, il medesimo Organo amministrativo disporrà la revoca dell'Assegnazione, con apposita determinazione.

24.2 Con la determinazione di revoca dell'Assegnazione, l'Organo amministrativo assegna al Consorziato revocato un termine di almeno 5 giorni per la consegna al Consorzio della commessa e dei beni oggetto di concessione o appalto, liberi da persone o cose del Consorziato revocato.

24.3 In caso di mancato rispetto del termine assegnato per la riconsegna del cantiere, il Consorzio provvederà alla rimozione di quanto ivi lasciato dal Consorziato revocato, addebitando a costui gli oneri di sgombrò, custodia dei materiali rimossi o altro.

24.4 A seguito della determinazione di revoca dell'Assegnazione, il Consorzio oppure un suo delegato provvederà alla:

- a. redazione dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite;
- b. redazione dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera presenti in cantiere;
- c. redazione di un verbale di accertamento tecnico e contabile per verificare la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla revoca dell'Assegnazione e quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante;
- d. liquidazione del credito residuo del Consorziato revocato, determinato sulla base della contabilità ufficiale della concessione o dell'appalto.

24.5 In ogni caso di revoca dell'Assegnazione, il Consorzio potrà provvedere all'esecuzione della concessione o dell'appalto in proprio, oppure assegnare gli stessi ad altro Consorziato.

Articolo 25 - Definizione dei rapporti economici

25.1 La determinazione di revoca Assegnazione sospende tutti i pagamenti dovuti dal Consorzio al Consorziato revocato sino al collaudo o rendicontazione positiva della concessione o dell'appalto.

25.2 Dal credito del Consorziato revocato, determinate ai sensi del presente regolamento, saranno detratti i costi da porre a carico del Consorziato revocato in relazione alla maggiore spesa sostenuta o da sostenere per completare l'esecuzione, in proprio oppure tramite affidamento ad altro Consorziato, che il Consorzio, oppure un suo delegato, dovrà determinare, avuto riguardo alle spese necessarie per:

- a. rimediare ad eventuali vizi o difformità di quanta realizzato;
- b. eseguire gli interventi ordinati dal Committente o comunque necessari alla corretta esecuzione;
- c. terminare l'esecuzione;
- d, soddisfare lavoratori o subappaltatori non pagati dal Consorziato revocato;
- e. onorare le penali contrattuali;
- f. riavviare il cantiere;
- g. eseguire il collaudo.

25.3 Altresi, dal credito residuo del Consorziato revocato, dovranno essere detratte tutte le trattenute operate dal Committente ai sensi della normativa di settore vigente.

25.4 Qualora il credito residuo del Consorziato revocato sia insufficiente a coprire i costi per l'utile completamento della concessione o dell'appalto, il Consorzio potrà detrarre tali somme da qualsivoglia altro credito del Consorziato, anche mediante compensazione.

25.5 L'eventuale saldo attivo risultante in favore del Consorziato revocato non sarà comunque esigibile sino al positivo collaudo, conclusi tutti gli atti consequenziali, della concessione o dell'appalto.

25.6 In caso di revoca dell'Assegnazione, comunque permane la piena responsabilità del Consorziato per le prestazioni eseguite, nonché i conseguenti obblighi di garanzia legali e convenzionali, anche ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

25.7 Resta fermo il diritto del Consorzio di agire per il risarcimento del maggior danno patito a causa della revoca dell'Assegnazione. In tal caso ogni pagamento dovuto dal Consorzio al Consorziato revocato, resterà sospeso sino all'integrale riconoscimento dei danni.

Titolo VI

Scioglimento del rapporto consortile

Articolo 26 - Recesso

26.1 La partecipazione al Consorzio ha durata minima di 5 anni.

26.2 Il Consorziato può sempre recedere dal Consorzio per motivi previsti dall'art. 2473 cod. civ.

26.3 Il Consorziato deve comunicare il proprio recesso all'Organo amministrativo per iscritto, con un preavviso di almeno 12 mesi.

Articolo 27 - Sospensione dell'attività consortile ed esclusione dalla compagine sociale

27.1 Oltre che per i motivi previsti dallo statuto e del presente Regolamento, costituisce giusta causa di esclusione dal Consorzio la perdita dei requisiti di ordine generale richiesti agli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

27.2 Tuttavia l'Organo amministrativo potrà adottare determina di sospensione dall'attività consortile non appena abbia notizia che il Consorziato:

a. sia protestato;

27.3 Qualora la causa di sospensione dall'attività consortile non sia rimossa entro 30 giorni dalla determina di sospensione dell'attività consortile, l'Organo amministrativo adotterà determina di esclusione del Consorziato.

27.4 Oltre che per i motivi previsti dallo statuto e del presente Regolamento, costituiscono causa di esclusione dal consorzio, giusta determinazione dell'Organo amministrativo:

a. la mancata consegna dei documenti previsti dal presente regolamento ed in particolare dall'art. 3.3;

b. il mancato versamento del capitale sociale sottoscritto;

c. la partecipazione ad altro consorzio stabile;

d. il fallimento o l'assoggettamento del Consorziato ad altra procedura concorsuale;

e. la reiterata inosservanza alle prescrizioni e richiami fatti dall'organo amministrativo circa le modalità di erogazione delle attività e dei servizi affidati

27.5 Altresì costituisce causa di esclusione dal consorzio, giusta determinazione dell'Organo amministrativo, l'adozione di condotte che:

a. pongano il Consorziato in conflitto d'interessi con Matrix;

b. arrechino danno patrimoniale al Consorzio o ne ledano l'immagine imprenditoriale e commerciale;

c. in ogni modo comportino violazione dell'obbligo di buona fede ed il definitivo venir meno del rapporto fiduciario che deve presidiare il vincolo associativo.

Art. 28 - Modalità ed efficacia dello scioglimento del vincolo consortile

28.1 Il recesso, la declaratoria di decadenza o esclusione pronunziate dall'organo amministrativo sono cause di revoca di tutte le Assegnazioni, talché trova applicazione la disciplina degli art. 23 seguenti del presente Regolamento per la definizione dei rapporti conseguenti.

28.2 Tuttavia il rapporto consortile si scioglierà esclusivamente con la ratifica della delibera dell'Organo amministrativo.

28.3 I soci receduti, decaduti o esclusi sono comunque vincolati al rispetto del presente Regolamento sino alla definizione di ogni rapporto economico con il Consorzio, essendo comunque tenuti all'adempimento di ogni impegno ed obbligo

assunto nei confronti del Consorzio, nonché al rimborso delle spese e dei danni arrecati allo stesso, anche mediante compensazione, che espressamente si autorizza.

Articolo 29 - Efficacia del regolamento

29.1 Il presente Regolamento avrà efficacia a far tempo dalla sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

29.2 Il presente Regolamento potrà essere variate ed integrato, a cura dell'Organo amministrativo, in ragione delle modificazioni sopravvenute alle disposizioni regolanti i rapporti associativi, nonché alla normativa in materia di pubblici appalti, oppure per adeguarlo a nuove esigenze consortili, legate alle mutate condizioni di mercato.

29.3 Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data di loro approvazione parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 30 - Legge applicabile e Foro convenzionale esclusivo

30.1 Il rapporto consortile è disciplinato dalla Legge italiana.

30.2 Qualsivoglia controversia avente ad oggetto la validità, l'efficacia, l'esegesi o l'esecuzione dello statuto consortile, del presente Regolamento o delle delibere degli organi consortili sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata.

30.3 Sara altresì devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata qualsiasi controversia dovesse insorgere fra Consorziati, oppure tra Consorzio e Consorziati, in ragione dei rapporti consortili, anche se di natura meramente patrimoniale

Allegato 1) Domanda

CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI "MATRIX"

Via Nuova San Leone, 3

80054 Gragnano (NA)

ALLA C.A. ATTENZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE

Con la presente, il sottoscritto _____, C.F. _____, nato ad _____ il / / _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale _____, con sede in _____ (_____), via _____, C.A.P. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. e P.IVA _____,

PREMESSO

- Che la scrivente società cooperativa sociale denominata " _____ " eroga servizi di _____ ;
- Che i soci della scrivente cooperativa sociale " _____ ", mi hanno incaricato di presentare domanda per far aderire la società di cui all'intestazione alla società Cooperativa Sociale CONSORZIO MATRIX, con sede legale a Gragnano – 80054, via Nuova San Leone, 3 C.F. E P.IVA 06390101217, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi, per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni, istituendo al tal fine una comune struttura di impresa;
- Che è volontà dei soci sottoscrivere e versare una quota di partecipazione di nominali euro 5.000,00 e accettare il contenuto dello statuto e l'impegno al rispetto dello statuto e dei regolamenti interni in ogni loro parte ;
- Che la scrivente società pertanto dichiara di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 dello statuto sociale e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, non essendo iscritta contemporaneamente in altre cooperative o consorzi che perseguono identici scopi ed esplicano un'attività concorrente senz'autorizzazione dell'organo amministrativo;

TUTTO CIO' PREMESSO, CHIEDE

di essere ammesso a far parte di codesto Spett.le Società Consorzio di Cooperative Sociali in qualità di socio ordinario, per operare stabilmente nel settore dei pubblici appalti per almeno 5 anni e di costituire una comune struttura d'impresa.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, dichiara di sottoscrivere la quota sociale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

A tal fine il richiedente allega

- a. copia dell'Atto costitutivo e dello statuto vigente dell'impresa;
- b. copia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.;
- c. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura di vigenza e certificazione antimafia ;
- d. copia dei certificati di qualità aziendale;
- e. certificato fallimentare con verifica ai cinque anni precedenti la domanda di ammissione;
- f. copia dei bilanci di esercizio relativi ai tre anni precedenti la domanda di ammissione, comprensivi di nota di deposito;
- g. elenco dei contratti eseguiti nei cinque anni precedenti la domanda di ammissione;
- h. copia dei modelli unici dell'impresa relativi ai tre anni precedenti la domanda di ammissione;

- i. copia dei modelli unici dei soci dell'impresa relativi ai tre anni precedenti la domanda di ammissione;
- j. copia del documento di valutazione dei rischi ('D.V.R.') previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- k. copia degli atti di nomina delle figure preposte alle mansioni di sicurezza aziendale (RSPP, RLS, addetti alla gestione delle emergenze ed al primo soccorso), ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nonché degli attestati di frequentazione ai previsti corsi di aggiornamento;
- l. regolarità contributiva e fiscale.
- m. certificato/attestazione di avvenuta revisione con copia dei verbali delle operazioni di revisione relative agli ultimi 5 anni
- n. copia del regolamento interno della Cooperativa;
- o. copia autentica della deliberazione del competente organo sociale con la quale viene approvata la partecipazione della società o ente al Consorzio, l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni in ogni loro parte, l'ammontare della quota sociale che il richiedente intende sottoscrivere e versare che dovrà essere non inferiore ad euro 5.000,00 salvo variazioni deliberate dal Consorzio.
- p. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante (dichiarazioni articolo 80)

si impegna a trasmettere in esito al riscontro alla presente:

- 1) Copia autentica del verbale di assemblea ordinaria di ratifica
- 2) Copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota sociale

Infine, si impegna ad inviare e/o a mettere a disposizione delle strutture del consorzio tutta la documentazione che riterrà opportuno per valutare il contenuto della presente domanda.

, li / /

Con osservanza

Esito della delibera del Consiglio di Amministrazione espresso in data _____ positivo/negativo.